

Bruxelles, 9 dicembre 2025
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2025/0285 (NLE)

15862/1/25
REV 1

LIMITE

PECHE 413

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2026, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici - Preparazione di un accordo politico

I) INTRODUZIONE

1. Il 22 settembre 2025 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto, fondata sull'articolo 43, paragrafo 3, TFUE¹. La proposta mira a fissare, per il 2026, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero, in linea con il piano pluriennale per gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale e le raccomandazioni della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM). La Commissione ha aggiornato la proposta con un documento informale trasmesso il 25 novembre 2025².
2. Il gruppo "Politica della pesca" ha esaminato la proposta nella riunione del 9 ottobre 2025. Il Consiglio ha quindi proceduto al primo scambio di opinioni sulla proposta il 17 novembre 2025. I ministri hanno sottolineato in particolare l'importanza di tenere conto dell'aspetto socioeconomico al momento di stabilire nuove misure: a tale proposito uno Stato membro ha chiesto una moratoria sulle misure per il 2026.
3. Il gruppo "Politica della pesca", riunitosi a livello di direttori generali, ha discusso in maniera generale del meccanismo di compensazione il 18 novembre, mentre a livello di addetti ha

¹ Doc. ST 13077/25 + ADD 1.

² Doc. ST 15685/25.

esaminato il documento informale della Commissione in data 27 novembre 2025. In quest'ultima occasione le delegazioni hanno formulato riserve d'esame sul documento informale. Una delegazione ha chiesto ulteriori chiarimenti tecnici sul documento informale, anche in merito ai metodi di calcolo, e ha sollevato la questione del suo arrivo tardivo. Ulteriori dettagli sulle posizioni delle delegazioni figurano nelle loro osservazioni scritte³.

4. Una versione consolidata della proposta è stata presentata il 28 novembre 2025⁴.
5. In generale, la presidenza ritiene che le discussioni e la decisione finale debbano essere guidate dai seguenti principi:
 - un forte impegno nei confronti degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) di cui all'articolo 2 del regolamento sulla PCP⁵;
 - il rispetto delle disposizioni del piano pluriennale per gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale⁶;
 - decisioni basate sui migliori pareri scientifici disponibili.
6. Il 26 novembre la presidenza ha organizzato trilaterali tecnici con la Commissione e le delegazioni al fine di chiarire le questioni in sospeso. Queste ultime sono illustrate nella parte II in appresso.

II) QUESTIONI IN SOSPESO

7. La principale questione in sospeso riguarda la riduzione significativa dello sforzo di pesca per gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale di cui all'allegato III della proposta della Commissione.

³ Doc. WK 16561/25 + ADD 1.

⁴ Doc. ST 15905/25 + ADD 1.

⁵ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁶ Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1).

8. La riduzione dello sforzo di pesca per la pesca al traino ammonta a -65 % nell'unità di gestione dello sforzo (EMU) 1⁷ e a -64 % nell'EMU 2⁸, sulla base dello stato dello stock più vulnerabile, ossia lo scampo nelle sottozone geografiche (GSA) 6 e 11. Nella sua proposta la Commissione integra la riduzione dello sforzo con misure correttive: limiti di cattura per il nasello per reti da imbrocco e tramagli, divieto di utilizzo delle reti gemelle a divergenti e taglia minima di riferimento per la conservazione dello scampo. La proposta fissa inoltre uno sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci con palangaro adibiti alla pesca del nasello.
9. Per quanto riguarda il meccanismo di compensazione, oltre ai vari criteri — tra cui la selettività e i periodi di chiusura — che consentono di assegnare ai pescherecci giorni di pesca aggiuntivi, si propone anche una compensazione geografica per i pescherecci che pescano in determinate GSA. Il meccanismo di compensazione è limitato dal numero di giorni di pesca assegnati a norma del regolamento (UE) 2024/259.
10. Le delegazioni interessate si oppongono a tali riduzioni in considerazione del loro grave impatto socioeconomico e chiedono un rinnovo del livello dello sforzo di pesca per il 2025. Due delegazioni hanno sottolineato che la proposta non tiene conto dell'effetto delle misure di selettività che erano state introdotte nel 2025. Per quanto riguarda le misure correttive, due delegazioni si oppongono ai limiti di cattura per il nasello, mentre una delegazione chiede un rinnovo. Un'altra delegazione si oppone al divieto di utilizzo delle reti gemelle a divergenti, insistendo sulla necessità di mantenere la natura volontaria della scelta dell'attrezzo utilizzato. Una delegazione si oppone alla proposta di ridurre del 25 % lo sforzo di pesca per i pescherecci con palangaro nell'EMU 2.
11. Per quanto riguarda il meccanismo di compensazione, due delegazioni hanno evocato la natura limitante del massimale complessivo del meccanismo. Le delegazioni chiedono di mantenere i criteri e le percentuali collegate il più vicino possibile alle misure del 2025 in modo da poter misurare l'effetto a lungo termine del meccanismo, e tutte le delegazioni interessate menzionano esplicitamente la necessità di mantenere il criterio specifico riguardante una chiusura permanente a una profondità inferiore a 800 m. Una delegazione ritiene che i pescherecci che attuano la stessa misura da più tempo debbano ricevere un'ulteriore compensazione. Due delegazioni hanno espresso preoccupazioni in merito alla nuova compensazione geografica basata sulle GSA, compreso il requisito secondo cui il peschereccio deve aver pescato esclusivamente in una determinata GSA nel 2025. Una delegazione ha chiesto maggiore flessibilità nel meccanismo per quanto riguarda il trasferimento dei giorni di pesca tra i pescherecci che hanno scelto di rispettare gli stessi criteri.

⁷ Acque spagnole e francesi; comprendono le GSA 1, 2, 5, 6 e 7.

⁸ Acque francesi e italiane; comprendono le GSA 8, 9, 10 e 11.

12. Un altro elemento in discussione è il proposto rinnovo dei limiti massimi di cattura ammissibili per il gambero viola in entrambe le zone di gestione, come pure per il gambero rosso nell'EMU 2. Una delegazione ha chiesto un aumento per il gambero viola nell'EMU 1, mentre un'altra delegazione ha formulato la stessa richiesta per il gambero rosso nell'EMU 2. Una delegazione ha segnalato la difficoltà di utilizzare il contingente di gambero con così pochi giorni di pesca assegnati.
13. Una delegazione chiede di sopprimere la disposizione relativa al dimezzamento della compensazione qualora uno Stato membro interessato non trasmetta alla Commissione la notifica dell'assegnazione aggiuntiva di giorni di pesca prima del 30 giugno 2026.

III) CONCLUSIONE

14. Si invita il Consiglio ad affrontare le questioni in sospeso di cui alla parte II, al fine di raggiungere un accordo politico nella sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" prevista per l'11 e 12 dicembre 2025.